

Capitolo **1** | Le misure di prevenzione

Sommario | **1.** Nozione, funzione e natura giuridica delle misure di prevenzione. - **2.** Destinatari delle misure di prevenzione. - **3.** Presupposti per l'applicabilità delle misure di prevenzione. - **4.** Singole misure di prevenzione: personali. - **5.** Segue: Le misure patrimoniali. - **6.** Misure di prevenzione antimafia. - **7.** Segue: C) nella legislazione antiterrorismo. - **8.** La certificazione antimafia. - **9.** Misure patrimoniali interdittive. - **10.** Segue: Ulteriori conseguenze delle misure di prevenzione. - **11.** Segue: La riabilitazione. - **12.** Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.

1. Nozione, funzione e natura giuridica delle misure di prevenzione

A) Nozione

Dalle misure di sicurezza occorre tener distinte le **misure di prevenzione**, misure che vengono disposte **indipendentemente dalla commissione di un delitto**: di qui anche il nome di *misure praeter delictum* o *ante delictum* con cui pure vengono indicate in dottrina.

È appunto questa caratteristica, e cioè l'essere del tutto sganciate dalla effettiva commissione di un delitto, che identifica tali misure e le distingue da quelle di sicurezza e dalle misure di polizia.

Si discute sulla funzione e sulla natura giuridica delle misure di prevenzione.

B) Funzione

Quanto alla loro **funzione**, lo stesso nome fa chiaramente intendere che, almeno in teoria, la loro funzione è quella di costituire un *baluardo della società nei confronti di quei soggetti che, per le loro abitudini di vita, costituiscono un grave pericolo per la sicurezza pubblica*.

Si è detto «*in teoria*» perché poi, di fatto tali misure, che — va ricordato — trovano la loro genesi nella legislazione del periodo fascista (furono, infatti, previste e disciplinate nel T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 1931), non sempre sono state utilizzate come strumenti di controllo preventivo e rieducativo nei confronti dei soggetti pericolosi ma hanno finito col diventare, nella pratica, *strumenti di controllo e di repressione* nei confronti di soggetti sospettati di attività illecite e nei confronti dei quali, però, non

si è ancora raggiunta una prova sufficiente all'applicazione delle misure cautelari vere e proprie (così, in dottrina NEPPI MODONA e VIOLANTE).

C) Natura giuridica

Discussa ne è anche la **natura giuridica**.

Nate in epoca fascista — e lo si è ricordato — come strumenti di polizia e rimesse alla discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza, con la legislazione repubblicana, ed in particolare con la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono state sottratte alla esclusiva discrezionalità di tali autorità amministrative e sottoposte al controllo giurisdizionale o affidate direttamente alla competenza dell'autorità giudiziaria, il che ne ha certamente mutato la natura giuridica.

Per parte della dottrina costituirebbero una *species* delle misure di sicurezza.

Si fa però notare, come si è già evidenziato, che mentre le misure di sicurezza presuppongono la commissione di un delitto, le misure di prevenzione ne prescindono.

Prevale oggi la tesi, fatta propria dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte, che si tratta, in realtà, di *misure amministrative*, diverse per presupposti, contenuto e procedimento alle misure di sicurezza.

La L. 27-12-1956, n. 1423 avendo disciplinato *ex novo* la materia ha introdotto alcuni importanti principi tuttora validi:

- ha previsto una *graduazione delle misure di prevenzione* nei confronti degli individui più pericolosi, e cioè più propensi a delinquere, completando il quadro delle misure di sicurezza disciplinate dal codice penale e che regolano l'intervento dello Stato nei confronti delle persone che abbiano commesso un delitto e che, scontata la pena, presentino ancora caratteristiche di pericolosità sociale;
- ha assegnato all'*autorità giudiziaria*, con un regolare procedimento giurisdizionale, l'applicazione delle *più gravi misure di prevenzione* (sorveglianza speciale, semplice e aggravata), riservando all'Autorità di P.S., l'applicazione di misure di prevenzione meno gravi (rimpatrio con foglio di via obbligatorio).

2. Destinatari delle misure di prevenzione

I soggetti nei confronti dei quali possono essere applicate le misure di prevenzione, sono quelli indicati tassativamente nell'art. 2 della L. 3-8-1988, n. 327, che ha sostituito l'art. 1 della legge 27-12-1956, n. 1423.

Le categorie previste sono:

1. coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, *abituamente dediti a traffici delittuosi*;
2. coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, *con i proventi di attività delittuose*;

3. coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono *in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica*.

Non può non rilevarsi che nella formulazione l'art. 1 della L. 1423/1956 fa riferimento agli *elementi di fatto*, con riguardo ai dati sintomatici della personalità pericolosa. In pratica, si è cercato di ancorare il giudizio dell'autorità procedente ad elementi che non richiamassero stati d'animo, scelte di vita individuali, bensì manifestazioni concrete di pericolosità. Ciò costituisce indubbiamente una garanzia per le libertà fondamentali dell'individuo, ma può tradursi in una frustrazione dello scopo delle misure di prevenzione. Difatti subordinando la loro applicazione ad elementi fattuali di rilevante evidenza probatoria, come la commissione di reati, si finisce con il richiedere non la *probabilità della pericolosità* ma un grado di certezza che sconfini nei presupposti della responsabilità penale.

Pertanto è da ritenere sufficiente, anche alla luce di quanto si dirà nel paragrafo che segue riguardo al concetto di pericolosità, un giudizio fondato su indizi o semplici sospetti.

Invero occorre precisare che la giurisprudenza prevalente adotta criteri molto rigidi in relazione alla gravità della misura di prevenzione, in modo che, quanto più è elevato il grado di limitazione delle libertà previsto dalla misura da applicare, tanto più si richiede che il giudizio sia fondato su elementi di considerevole spessore probatorio.

Le misure di prevenzione **non si possono applicare ai minori** degli anni diciotto ed agli infermi di mente. Lo «status» di straniero, di detenuto, di sottoposto a custodia cautelare o di militare in servizio di leva non sono ostativi all'applicabilità della misura di prevenzione, riconfermandone i presupposti.

La L. 31-5-1965, n. 575 ha esteso l'applicabilità delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice e aggravata alle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose.

L'art. 18 della L. 22-5-1975, n. 152 come da ultimo modificato dalla L. 438/2001 prevede la possibilità di irrogare le predette misure di prevenzione anche a coloro che:

- pongano in essere *atti preparatori diretti a sovvertire le istituzioni dello Stato* nonché alla commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale (tale ultimo riferimento è stato inserito dall'art. 7, D.L. 18-10-2001, n. 374, convertito in L. 15-12-2001, n. 438, noto come decreto *antiterrorismo internazionale*);
- abbiano fatto parte di *associazioni politiche disciolte ai sensi della L. 20-6-1952, n. 645 (Partito fascista)* e continuino a svolgere attività;
- compiano atti diretti alla *ricostituzione del partito fascista*;
- avendo riportato condanne per alcuni reati, manifestino tendenza ad una *recidiva finalizzata al sovvertimento delle istituzioni dello Stato*.

3. Presupposti per l'applicabilità delle misure di prevenzione

I presupposti delle misure di prevenzione sono:

- l'*appartenenza* ad una delle categorie prima indicate;
- che la *persona* sia *pericolosa* per la pubblica sicurezza.

La pericolosità deve essere intesa come **pericolosità per la sicurezza pubblica**. La valutazione della pericolosità per la sicurezza pubblica è indipendente dalla commissione di un reato e dal relativo giudizio di probabilità che il soggetto possa commettere nuovi fatti di reato; indubbiamente l'*accertata predisposizione al delitto*, desumibile da precedenti penali, ha il suo peso nella valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione ma essa costituisce uno dei tanti fatti sintomatici e rivelatori di una personalità socialmente pericolosa.

Al riguardo la giurisprudenza ha osservato che il giudizio di pericolosità postula una valutazione dell'*intera personalità* del soggetto, della sua *condotta precedente e susseguente* al provvedimento di diffida (oggi avviso orale), dell'*associazione dell'indiziato con altri soggetti socialmente pericolosi*, delle *denunce per gravi reati*, del *tenore di vita non consono alle disponibilità economiche* e di tutte le manifestazioni sociali della vita le quali possono anche consistere in *comportamenti moralmente riprovevoli*, privi cioè di disvalore penale, ma idonei a legittimare presunzioni o anche semplici sospetti di pericolosità.

Come si è visto, il giudizio di pericolosità è facilitato dalla individuazione, ad opera del legislatore, di specifiche categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione, anche se, come si può rilevare dall'elencazione di cui alla L. 1423/1956, come modificata dalla L. 327/1988, il margine di valutazione del giudice è ancora piuttosto ampio, benché ancorato ad elementi di fatto, come in precedenza si è osservato.

Il giudizio di pericolosità deve comunque essere *oggettivamente motivabile* e non può mai sconfinare in prospettazioni soggettive ed incontrollabili dell'autorità che applica il provvedimento; deve essere compiuto tenendo conto dell'**attualità** della pericolosità, cioè della persistenza del comportamento illecito o antisociale al momento di applicazione delle misure, in modo da rendere necessaria una particolare vigilanza degli organi di p.g.

4. Singole misure di prevenzione: personali

Le misure di prevenzione previste dalla legge 1423/1956, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 327/1988, sono:

- l'*avviso orale*;
- il *rimpatrio con foglio di via obbligatorio*;
- la *sorveglianza speciale*;
- la *sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più Comuni o province o l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale*.

A) Avviso orale

L'istituto della *diffida*, previsto dalla L. 1423/1956, è stato soppresso dall'art. 1, L. 3-8-1988 n. 327, e sostituito con quello dell'*avviso orale* da parte del Questore.

L'avviso orale, ancorché caratterizzato dal medesimo presupposto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 3 della legge *de qua*, non è una vera e propria misura di prevenzione ma un *avvertimento* rivolto all'indirizzo di persona che desti sospetti.

L'**autorità procedente** è il *questore* nella cui provincia la persona dimora (art. 4, L. 1423/1956): giustamente si ritiene che la legge faccia riferimento alla *dimora* e non alla *residenza anagrafica*, in quanto la disciplina sulle misure di prevenzione ha come scopo la repressione della pericolosità nel luogo in cui essa si manifesta e trova elementi per svilupparsi. Per questa stessa ragione deve trattarsi di dimora non occasionale, bensì *effettiva*, pur se limitata nel tempo.

Ci si chiede se il questore possa *delegare* l'avviso ad un ufficiale di p.s., in quanto per la *diffida* ciò era espressamente previsto dall'art. 305 Reg. p.s. Senza addentrarci nella complessa questione della vigenza o meno dell'art. 305 (che, comunque, la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ritengono implicitamente abrogato dalla successiva disciplina sulle misure di prevenzione) si può citare la giurisprudenza della Cassazione (Sez. I, 6-3-1992) che ha dato al quesito risposta affermativa in quanto la delega è prevista dalla natura amministrativa dell'atto (si vedano sul punto le osservazioni in tema di delegabilità del provvedimento di rimpatrio).

Destinatari dell'avviso orale sono tutti i soggetti, prima indicati, nei confronti dei quali può essere applicata una misura di prevenzione.

Argomentando dall'art. 4, L. 1423/1956 si deve osservare che l'avviso consiste, anzitutto, in una **dichiarazione motivata** con la quale l'autorità procedente informa la persona che esistono sospetti a suo carico ed indica i motivi che giustificano tali sospetti. L'obbligo di motivazione discende dal fatto che si tratta di provvedimento amministrativo destinato ad incidere sulle libertà dell'individuo; trattandosi, tuttavia, di un mero avvertimento sarà sufficiente l'indicazione di una pericolosità fondata su semplici sospetti e quindi su elementi di non rilevante valore probatorio. Alla dichiarazione motivata segue l'*invito* a tenere una condotta conforme alla legge. L'avviso è orale, ma il questore deve redigere processo verbale al fine di dare allo stesso data certa.

Caratteristica dell'avviso orale, infatti, è la sua **temporaneità** in quanto la legge ne indica la durata massima: l'art. 4, comma 2, L. 1423/1956 afferma che trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale del capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La norma appena citata mette in evidenza un altro carattere dell'avviso, a cui prima si è fatto cenno, e cioè quello di *elemento procedurale* nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, e della sorveglianza speciale in particolare (art. 3, L. 1423/1956).

Il termine minimo di sessanta giorni, prima dei quali non è consentito avanzare richiesta di altra misura di prevenzione, è previsto per dare all'avvisato un congruo termine

entro il quale cambiare condotta e per consentire all'autorità di p.s. un ragionevole periodo di osservazione.

L'avviso è **revocabile**. Su tale punto dispone l'art. 4, comma 3, L. 1423/1956 che la revoca è possibile in qualsiasi momento, su richiesta dell'interessato al questore, che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso tale termine opera il *silenzio-assenso* e la richiesta, pertanto, si intende accolta. Il provvedimento di rigetto è ricorribile al prefetto con le forme del ricorso gerarchico, da esperirsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

L'avviso è *comunicato* alla banca dati del Dipartimento di p.s. (della quale si è detto parlando dell'organizzazione delle autorità centrali di p.s.) tramite la questura, nonché alla Direzione centrale della polizia criminale, per fini statistico-informativi.

B) Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio

La materia è disciplinata dall'art. 2 della L. 27-12-1956, n. 1423 il quale prevede che qualora le persone indicate nell'art. 1, sostituito dall'art. 2 L. 327/1988, siano pericolose per la sicurezza e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può obbligarle a ritornare nel loro Comune di appartenenza con *provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio*, con divieto di far ritorno nel Comune dal quale sono allontanate o senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni.

Ci si chiede se il provvedimento possa essere *delegato*. Si ritiene che il potere di emanare l'ordine di rimpatrio non spetti al questore-persona fisica ma al soggetto che ne esercita le funzioni e che, per le regole sull'organizzazione amministrativa, può anche essere un funzionario dipendente. Pertanto nel caso di *organo supplente* non sussistono problemi nell'ammetterne la legittimazione.

Relativamente, invece, alla delega di funzioni di polizia l'art. 32, ult. co., L. 1-4-1981, n. 121, testualmente dispone: «*il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati*».

Alla luce di queste brevi citazioni si può dire che la sola delega possibile è quella *cd. di firma*, all'interno dello stesso organo, nei confronti, cioè, dei funzionari dell'ufficio centrale della questura. Tale delega non incide sulle competenze ma legittima solo all'emissione del provvedimento ed è pertanto da ritenere ammissibile, pur in mancanza di una norma che espressamente la disciplini, argomentando dai principi di diritto amministrativo.

Presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione in esame sono:

- appartenenza ad una delle **categorie** di cui all'art. 1, L. 1423/1956 come sostituito dall'art. 2, L. 3-8-1988, n. 327;
- che si tratti di persona **pericolosa per la sicurezza pubblica**;
- che questa persona si trovi **fuori dalla propria residenza**.

Il concetto di pericolosità è stato esaminato in generale, ed a proposito della misura dell'avviso orale.

La pericolosità rilevante ai fini del rimpatrio non è desunta dall'appartenenza ad una delle categorie indicate dalla legge, ma deve essere accertata in relazione alla *complessiva personalità del soggetto*, anche se, la giurisprudenza (Cass. 24-4-1996) osserva che è ben difficile, constatata la suddetta appartenenza, riscontrare che il soggetto non sia socialmente pericoloso.

Il trovarsi fuori dalla propria residenza indica che il soggetto è fuori dal luogo di dimora abituale (art. 43 c.c.); la residenza anagrafica, ove non coincida con la dimora abituale, non è rilevante, ai fini del rimpatrio, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti; pertanto il provvedimento di rimpatrio deve essere disposto verso il luogo di dimora abituale, anche al fine di consentire all'autorità di p.s. di intervenire, controllando il soggetto nel luogo in cui egli è più conosciuto.

L'ordine di rimpatrio, con cui si impone tale misura di prevenzione *va accuratamente motivato*, con specifico riferimento da parte dell'Autorità di P.S. a tutti quei dati di fatto relativi alla condotta e alla personalità del soggetto.

All'ordine di rimpatrio deve essere apposto un termine entro il quale, senza la preventiva autorizzazione del questore che ha emesso il provvedimento, è inibito al soggetto di ritornare nel Comune vietato. Ove la durata sia quella massima di tre anni, prevista dalla legge, deve essere ribadita nel provvedimento.

All'ordine di rimpatrio è collegato il **foglio di via obbligatorio**, contenente l'ordine di esecuzione del provvedimento del questore, ed atto di natura meramente *esecutiva*, nel quale sono contenute le prescrizioni che si ritiene necessario impartire al rimpatriato. Il provvedimento è notificato da un ufficiale di p.s. secondo le modalità previste per la notifiche in generale (in particolare, nel caso di rifiuto del soggetto interessato, ne deve essere fatta menzione nel processo verbale).

Tra le prescrizioni assume importanza l'indicazione dell'*itinerario* da seguire per ritornare al comune di residenza, nel senso precedentemente indicato, nonché il termine di presentazione all'autorità di p.s. del luogo del rimpatrio. La violazione delle suddette prescrizioni comporta l'applicazione dell'art. 163 T.U.L.P.S.

Mentre, infatti, la disciplina relativa ai presupposti necessari per l'adozione della misura del **foglio di via obbligatorio** è contenuta nell'art. 2 della citata legge n. 1423/1956, rimane tuttora in vigore l'art. 163 T.U.L.P.S. che prevede due distinte fattispecie contravvenzionali, entrambe finalizzate ad assicurare la tempestiva ed esatta esecuzione dell'ordine contenuto nel foglio di via obbligatorio. Il primo comma del cit. art. 163 T.U.L.P.S. infatti punisce colui che nel far ritorno al comune di origine compia un *itinerario* diverso da quello impostogli, ponendo in essere, quindi, una condotta tale da permettere di evitare il controllo circa l'avvenuto adempimento dell'obbligo impartito dall'autorità di P.S. Il terzo comma invece prevede come reato la condotta di colui che, pur facendo ritorno al comune designatogli, non ottemperi al **termine** fissato nel provvedimento per il rientro.

Nel caso in cui nel comune designato per il rientro manchi un ufficio di P.S., competente ad accertare il ritorno è il sindaco nella sua qualità di Autorità locale di P.S. (cfr. art. 1 del T.U.L.P.S.).

Occorre fare qualche precisazione sulle *limitazioni alla libertà di circolazione* applicabili al rimpatriato. Tali limitazioni sono solo quelle contenute nel provvedimento e

perciò il soggetto può spostarsi liberamente e soggiornare in qualunque posto, ad eccezione del solo comune di allontanamento.

L'ordine di rimpatrio può essere *modificato* dal questore, riducendo la durata del divieto; è prevista la *revoca* del provvedimento sulla base di una diversa valutazione dei presupposti che lo hanno determinato; sono ammesse *deroghe* in presenza di eccezionali esigenze; è ricorribile al prefetto, secondo i principi del ricorso gerarchico.

La violazione è punita con l'arresto da uno a sei mesi.

Del provvedimento è data comunicazione agli organi di cui si è detto per l'avviso orale, nonché alle amministrazioni interessate ed al questore della provincia di destinazione.

C) La sorveglianza speciale

La misura in questione è prevista per le seguenti categorie di soggetti:

- persone indicate nell'art. 1, L. 1423/1956, come sostituito dall'art. 2, L. 327/1988;
- ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o che agiscono con metodi e finalità mafiose (*ex art. 1, L. 575/1965, come sostituito dall'art. 13, L. 13-9-1982, n. 646*) nonché agli imputati del delitto di cui all'art. 416bis c.p.;
- ai soggetti elencati nell'art. 18, L. 22-5-1975, n. 152, dei quali si è detto prima, parlando dei destinatari delle misure di prevenzione;
- ai soggetti imputati del delitto di cui all'art. 74, D.P.R. 9-10-1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Presupposti per l'applicazione sono:

- che la persona interessata sia stata già avvisata oralmente dal questore del fatto che esistono sospetti a suo carico, con indicazione dei motivi che li giustificano;
- che l'avviso orale e l'invito a tenere una condotta conforme alla legge non abbiano prodotto alcun risultato, in quanto l'avvisato non ha dato alcuna prova di voler cambiare condotta e modo di vivere;
- che si tratti di persona «pericolosa» per la sicurezza pubblica.

In realtà, la necessità di un preventivo avviso orale e dei presupposti che fin qui si sono esaminati concerne le persone di cui all'art. 1, L. 1423/1956, come si evince dall'art. 3 della citata legge.

Negli altri casi l'*avviso non è richiesto*.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 4 della legge 1423/56 dalla L. 26-3-2001, n. 128 (cd. *pacchetto sicurezza*), con l'avviso orale il questore può imporre, nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 (potenziali destinatarie delle misure di prevenzione) che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi, il divieto (la cui inosservanza è penalmente sanzionata) di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utiliz-

zati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

Trascorsi almeno sessanta giorni e comunque non più di tre anni, se l'*avvisato* non ha cambiato condotta ed è pericoloso per la sicurezza pubblica, il questore può avanzare al presidente del Tribunale proposta motivata per l'applicazione della sorveglianza speciale.

D) Obbligo di soggiorno e divieto di soggiorno

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il **divieto di soggiorno** in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province.

Infine, nel caso in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'**obbligo del soggiorno** nel comune di residenza o di dimora abituale.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, o del divieto di soggiorno, può, inoltre, essere prescritto:

1. di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
2. di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone sottoposte a tali misure è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della L. 1423/56, riformulato dal D.L. 27-7-2005, n. 144, convertito in L. 31-7-2005, n. 155 (cd. *decreto Pisanu*) l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno costituisce delitto ed è punito con la reclusione da uno a cinque anni (oltre ad essere consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza).

Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

L'autorizzazione è concessa dal Tribunale con decreto motivato su domanda dell'interessato; tale decreto è soggetto a gravame come quello che adotta la misura.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del Tribunale competente il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi, commette delitto ed è punita con la reclusione da due a cinque anni; per tale delitto è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.